

# Toghe e in pectus nei partiti, legittima la sanzione disciplinare

**CORTE COSTITUZIONALE**

Infondati per la Consulta i dubbi sollevati dal Csm nel caso di Michele Emiliano

In discussione c'era la partecipazione continua alla vita delle forze politiche

**Giovanni Negri**

Regge al test di costituzionalità l'illecito disciplinare per i magistrati che si iscrivono o partecipano in maniera sistematica e continuativa alla vita dei partiti. La Corte costituzionale, con un comunicato diffuso ieri, ha preannunciato che, in attesa delle motivazioni che saranno note solo tra qualche tempo, che sono state giudicate infondate le questioni di legittimità sollevate dalla sezione disciplinare del Csm, chiamata a sua volta a valutare la posizione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, Proconsole, "prestato" all'attività politica e, nel recente passato, candidato anche alle primarie del Pd.

Nel momento in cui, più volte, il neomembro della Giustizia Alfonso Bonafantini (da ultimo al plenum della settimana scorsa) ha annunciato la volontà di porre fine per legge alla possibilità di reingresso in magistratura delle toghe impegnate in politica, la Consulta arriva a chiarimenti sulla disciplina attuale. A dubitare sulla legittimità di quest'ultima era stato peraltro quello stesso Csm che, una volta, ha chiesto norme più rigorose sui rientri in magistratura.

La sezione disciplinare infatti aveva messo in luce come sia a livello costituzionale Corte sia a livello legislativo consentita la partecipazione dei magistrati alla vita politico-amministrativa attraverso la candidatura alle elezioni nazionali, regionali e di enti locali oppure con la loro nomina come assessori dei rispettivi organi esecutivi (nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti per ciascuna funzione).

Se, quindi, sottolineava la sezione disciplinare, il conferimento, al magistrato la normale assunzione, a certe condizioni, lo svolgimento di un compito che non può non essere collegato alle dinamiche politico-partitiche, tutto questo dovrebbe poi avere un riflesso sul-

**QUOTIDIANO**

**DEL DIRITTO**



**NOTIFICHE**

**Nessuna nullità per l'atto fuori distretto**

La notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario non competente per territorio deve essere considerata una semplice irregolarità del comportamento del notificante, che non comporta alcuna nullità della notificazione perché priva di effetti processuali. Può eventualmente essere rilevante solo rispetto a una responsabilità disciplinare, o di altro tipo dell'ufficiale giudiziario. — **Patrizia Maciocchi**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilssole24ore.com)

l'interpretazione da dare all'articolo 3, lettera h) del decreto legislativo n. 109 del 2006 che porterebbe ad escludere la rilevanza disciplinare in tutti quei casi in cui la partecipazione del magistrato ad aspetti e momenti della vita politico-partitica è collegata alle caratteristiche della funzione legittimamente ricoperta dal magistrato fuori ruolo «sembrando irrazionale e contraddittorio consentire, da una parte, l'assunzione di tali ruoli e dall'altra sostanzialmente vietare ed anzi sanzionare disciplinarmente alcune manifestazioni e situazioni, ritenute sintomo di organico schieramento partitico».

Di diverso avviso era stata la Procura generale della Cassazione che, nell'atto di incolpazione di Emiliano, aveva valorizzato il fatto che l'ex pm avesse ricoperto una serie di incarichi di vertice nel Partito democratico segretario regionale del Pd e presidente del Pd (Puglia) che, da una parte, hanno come presupposto per statuto l'iscrizione al partito politico di riferimento e, dall'altra, non sono strettamente inerenti allo svolgimento dei mandati amministrativi di sindaco di Bari prima e di governatore poi.

**IN BREVE**

**DEMANIO**

**Droni contro abusi nelle spiagge**

2,2 milioni per recuperarne 40 in cinque anni. È l'ambizioso obiettivo del progetto cui ha accennato Roberto Reggi, direttore dell'agenzia del Demanio, all'audizione di ieri alla commissione Finanze della Camera. Si tratterà di usare i droni per scovare gli abusi edilizi sulle spiagge demaniali (come fece l'agenzia del Territorio con piccoli aerei, facendo emergere due milioni di unità immobiliari mai accatastate). Dal recupero alla legalità dovrebbero derivare, tra concessioni e Imu, 40 milioni nel quinquennio successivo.

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

**Eterologa a coppia gay: parola alla Consulta**

Il Tribunale di Pordenone ha accolto la richiesta di una coppia di donne, di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che vietano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali.

# Vaccini, per iscriversi a scuola basterà un'autocertificazione

**SANITÀ**

Grillo: non sarà necessario il certificato della Asl di avvenuta immunizzazione

**Rosanna Magnano**

Semplificazioni sull'obbligo vaccinale a scuola da zero a 16 anni: il prossimo 10 luglio non sarà necessaria la presentazione della certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl per poter entrare in classe a settembre, ma più in generale «qualsivoglia documentazione che possa essere considerata idonea a comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero la richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria». Lo ha detto la ministra della Salute, Giulia Grillo al question time alla Camera, lasciando pensare a una sorta di autocertificazione, in attesa di conoscere la circolare Salute-Miur che sarà emanata oggi.

Nessun automatismo sulla sanzione: «La comminazione della sanzione amministrativa non consegue, in via automatica, alla mancata

presentazione della idonea documentazione per l'iscrizione, ma rappresenta l'esito, solo eventuale, di un delicato percorso di accompagnamento al recupero, che viene avviato dall'Azienda sanitaria con i genitori dei minori non vaccinati e che prevede lo svolgimento di colloqui personalizzati, anche con il coinvolgimento del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale».

Quel che è certo è che la circolare della Salute introdurrà semplificazioni. L'obiettivo è da una parte «di alleggerire gli oneri ricadenti in capo alle famiglie senza che vengano in alcun modo compromesse le positive finalità di prevenzione; e dall'altra di consentire a tutti i minori di poter frequentare gli asili nido e le scuole dell'obbligo». I vaccini restano in ogni caso uno strumento di prevenzione essenziale. La chiave per garantire le coperture adeguate è tutta nell'informazione. «Pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – conclude la ministra – accompagneranno le famiglie e il ministero della Salute si sta già attivando anche per promuovere una nuova campagna d'informazione».

# Stop alla nullità dell'opzione put che consente di recuperare il capitale

**CASSAZIONE**

Per i giudici va tutelata la finalità di favorire l'afflusso di risorse

**Angelo Busani**

Azzerata in Cassazione (sentenza n. 17498 del 4 luglio 2018) la tesi del Tribunale e della Corte d'appello di Milano secondo cui sarebbe nulla, per infrazione del divieto del patto leonino, l'opzione put con la quale, in sostanza, si garantisce a un socio la restituzione dei suoi conferimenti nel capitale sociale. Il Tribunale di Milano si era espresso con sentenza 18833 del 30 dicembre 2011, la Corte d'appello con sentenza n. 636 del 19 febbraio 2016 (si veda il Sole 24 Ore del 4 maggio 2016).

Il tema di cui si è discusso in questo giudizio è se un socio possa pattuire con altro socio un accordo («classico») nelle operazioni di M&A in base al quale uno di essi (tipicamente, il socio finanziatore) può pretendere dall'altro socio (tipicamente, il socio imprenditore) che quest'ultimo, a richiesta del finanziatore, compri la quota di

partecipazione del socio finanziatore stesso per un prezzo pari a quanto da questi versato nel capitale sociale (oltre a eventuali interessi). L'opzione put è appunto il diritto del titolare dell'opzione di pretendere che la controparte (il cosiddetto «soggetto oblatore») si renda acquirente del bene (nel caso in questione: la quota di partecipazione al capitale di una società) oggetto del contratto d'opzione.

Nel giudizio di merito questo patto venne dunque tacciato come lesivo del divieto del patto leonino, vale a dire il divieto di inserire nello statuto sociale una clausola tale da rendere un socio del tutto estraneo alla partecipazione agli utili o alle perdite: se un socio – hanno ragionato i giudici di merito – può pretendere che un altro socio rimborsi tutto quanto dal primo sia stato versato significa che il titolare della opzione put viene sostanzialmente esonerato dalla partecipazione al rischio di partecipare alle perdite.

Per il vero, la tesi accolta nel giudizio di merito si fondava anche sulla considerazione che la Cassazione (sentenza n. 8927/1994) aveva reputato come in violazione al divieto di patto leonino qualsiasi accordo tra so-

ci che provocasse la assoluta e costante esclusione di un socio dal partecipare a utili e perdite.

Ora, nella sentenza n. 17498/2018, la Cassazione dice che le sue espressioni del 1994 vanno intese nel senso che il divieto di patto leonino vale quando l'accordo leonino sia stipulato tra la società e il socio, ma non quando sia il frutto di un accordo meramente interno tra i soci, che non impatta sul punto che la società non ne viene coinvolta. E ciò specialmente quando un tale accordo è il frutto di una negoziazione intervenuta tra i soci al fine del finanziamento, mediante versamento di capitale di rischio, di una data iniziativa imprenditoriale.

È meritevole di tutela, secondo la Cassazione, la strumentazione giuridica che sia allestita al fine di sostenere l'attività di impresa favorendo l'afflusso di risorse finanziarie: nella fattispecie, sono meritevoli di tutela gli «accordi in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento» che hanno una «funzione di garanzia assoluta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire alla liquidazione dell'ente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Appalti, con più direzioni operative la Pa non può evitare le rotazioni

**LE INDICAZIONI ANAC**

Monitoraggio unificato per le amministrazioni dotate di più centri di costo

**Giuseppe Latour**

Non basta avere più direzioni operative per applicare in maniera «flessibile» il principio di rotazione degli appalti, pensato a tutela della concorrenza e delle Pmi. È la conclusione alla quale è arrivata l'Anac in un documento di risposte a quesiti frequenti appena pubblicato. Si tratta di un'analisi che approfondisce i contenuti delle linee guida n. 4 dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone, in materia di contratti «di importo inferiore alla soglia comunitaria».

La risposta più interessante riguarda il caso di stazioni appaltanti che, «a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome». Si tratta della situazione, molto diffusa, nella quale una Pa abbia al suo interno centri di costo differenziati, magari collegati a particolari uffici o direzioni. Il quesito è se il principio di rotazione, che impone appunto di far ruotare le imprese a cui vengono assegnati i contratti, vada applicato «tenendo conto

di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante» oppure «considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa». Quindi, all'Anac è stato chiesto se ogni centro di costo possa essere considerato una «monade» o se il comportamento vada valutato in maniera complessiva.

L'Autorità anticorruzione risponde così: «L'applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente procedere «in modo unitario». Quindi, si guarda agli «affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante». Il codice appalti, infatti, «non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne». È possibile derogare, in qualche caso, a questo principio: si tratta delle ipotesi nelle quali la stazione appaltante abbia una particolare «complessità organizzativa», per effetto della quale sia dotata di articolazioni con autonomia in fase di gestione degli affidamenti «sotto soglia». Un caso è quello di una direzione che abbia elenchi separati per la selezione degli operatori. In queste situazioni, la rotazione potrà essere applicata in maniera parcellizzata.

Qualche altro chiarimento riguarda il Documento di gara unico europeo (Dgue), che consente di certificare

i requisiti per l'accesso alle gare: dal 18 aprile scorso deve essere utilizzato in formato esclusivamente elettronico. In caso di affidamenti diretti di piccolissimo importo (sotto i 5 mila euro), però, esiste un'eccezione a questa regola: le stazioni «possono acquisire indifferentemente il Dgue oppure un'autocertificazione ordinaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**QUOTIDIANO**

**DEL LAVORO**



**GIG ECONOMY**

**Rider autonomi anche per il giudice di Milano**

A tre mesi dalla sentenza del Tribunale di Torino su Foodora, ieri è toccato ai giudici di Milano nel ricorso contro Glovo: anche per loro non sono lavoratori subordinati.

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilssole24ore.com)

SIMONETTI/OKO

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

**Modigliani**
  
 ART EXPERIENCE

Mudec Milano, 20 giugno - 4 novembre 2018

# Modigliani e le sue donne

**Madri, amanti, amiche, rivali.**  
 Il rapporto dell'artista bohémien livornese con l'altra metà del cielo nell'affascinante racconto curato da Francesco Poli e Anna Maria Merlo.

La breve, straordinaria e impetuosa esistenza dell'artista, raccontata attraverso le storie delle donne che lo hanno ispirato e sedotto. Donne di strada e vite borghesi, tutte unite dal fascino dell'artista maledetto per eccellenza.

Anna Maria Merlo  
Francesco Poli

MODIGLIANI

e le sue donne

1A

EDICOLA.IT

Prenota la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritiralà, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per gli abbonati in vendita su Shopping24, alla pagina [www.offerte.ilssole24ore.com/modigliani](http://www.offerte.ilssole24ore.com/modigliani) a 6,90 € comprese le spese di spedizione.

In edicola, con Il Sole 24 ORE, da martedì 3 luglio a 6,90 €\*

\*più il prezzo del quotidiano. Offerta valida fino al 2 agosto.